

# Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74

**Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/2000*

*Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 101 del testo unico 5 novembre 2024, n. 173 a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter che sono stati abrogati dall'art. 130 del testo unico 14 novembre 2024, n. 175.*

*Abrogato da: Testo unico TU del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101*

[Vai alle versioni](#)

## Testo

### Articolo 21 bis

**Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione).**

*In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2027*

*Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1*

1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati.

[Articolo precedente](#) [Articolo successivo](#)

## Documenti citati

## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza

## Versioni

- In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2027